



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni"*;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"*;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*;

VISTA la Legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n.138, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*;

VISTO l'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;



VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986;

VISTO il Decreto del Segretario generale 13 febbraio 2019, prot. 21/SG, con il quale è stata istituita la "*Commissione per le associazioni ambientaliste*" ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione "*Nucleo Guardia Ambientale - OdV*", datata 4 giugno 2018 ed acquisita al prot.2403/SG del 12 giugno 2018, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/86;

VISTA la nota prot.336/SG del 24 gennaio 2019, con la quale il Segretariato generale di questo Ministero ha richiesto all'Associazione istante di far pervenire la documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate in ordine ai requisiti sia per un ordinamento interno democratico, sia per l'attività di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno cinque medesime regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza;

VISTA la nota acquisita al prot.1374/SG del 14 marzo 2019 con cui l'Associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 prot.4799/SG, con la quale il Segretariato generale ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato art. 13, dando facoltà all'Associazione di presentare una documentazione esplicativa, non risultando, di fatto, superate le criticità riferite sia al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 2530XCC0098

ROMA, 07/11/2019



CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione "Nucleo Guardia Ambientale - OdV" alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni ambientaliste, riunitasi in data del 7 novembre 2019 e con verbale di cui al prot. 5835/SG, sfavorevole rispetto all'individuazione dell'associazione "Nucleo Guardia Ambientale - OdV" per non aver riscontrato i previsti requisiti fondamentali riferiti alla democraticità statutaria e alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza in almeno le medesime cinque regioni;

CONSIDERATO che non sono state proposte argomentazioni rispetto ai seguenti motivi ostativi afferenti al rispetto del requisito di un ordinamento interno democratico:

- a) Art.10 "...I soci minorenni non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo": al riguardo si evidenzia che la minore età non può costituire una valida causa di eccezione alla regola della struttura democratica dell'associazione. Quindi, anche se, correttamente, l'art. 7 dello Statuto prevede che "...in caso di minori la domanda di adesione dovrà essere presentata per il tramite del genitore o di chi ha la patria potestà", la partecipazione del socio minore all'associazione risulterà compatibile con il principio democratico solo allorquando, nelle norme statutarie, sia previsto uno *status* speciale e più limitato come, ad esempio, una differente quota associativa, oppure con l'esercizio di voto attribuito a chi ne detenga la potestà genitoriale.
- b) Art.22 "il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea ... nel rispetto ove possibile del principio dell'equilibrio di genere di cui all'art.51 della Costituzione.....". Tale disposizione non risulta sufficiente a soddisfare il citato principio costituzionale dell'uguaglianza di genere, così come precisato nel parere espresso nell'anno 2011 dall'Avvocatura dello Stato. Tale principio deve, infatti, trovare nelle regole statutarie una garanzia esplicita tale da assicurarne l'effettività, ad esempio prevedendo un ragionevole numero minimo di cariche direttive riservate al genere meno rappresentato.

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla citata istanza, è emerso che l'attività di protezione ambientale presumibilmente svolta dall'istante, per quanto dichiarata nelle medesime cinque regioni nel triennio considerato, risulta essere per la maggior parte genericamente descritta in riferimento alla tipologia dell'azione di protezione ambientale effettuata. Infatti, alcune enunciazioni sommarie ("Controllo e Monitoraggio Ambientale per l'eventuale abbandono dei rifiuti" oppure "Vigilanza Ambientale controllo per l'eventuale abbandono dei rifiuti, non conferiti adeguatamente" o ancora "Controllo e monitoraggio ambientale dei paesi e relative coste, in particolar modo presenza di scarti derivanti da potature alberi e scarti edili/abbandono di rifiuti"), unite all'assenza di documentazione a supporto, non consentono una puntuale valutazione della continuità dell'attività e della sua rilevanza. Inoltre, in particolare, nella regione Piemonte, per il biennio 2015/2016, non si riscontra un'attività rilevante di protezione ambientale, di conseguenza ciò comporta il mancato rispetto del criterio riferito alla continuità nel triennio considerato;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza "in almeno cinque regioni" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "continuità e rilevanza esterna" in almeno le medesime cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;



CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

ACQUISITA la proposta del Segretariato generale, contraria all'individuazione di cui all'art.13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii., in conformità al parere della citata Commissione, espresso in tal senso nella riunione del 7 novembre 2019, verbale prot.5835/SG, nei confronti dell'Associazione denominata "Nucleo Guardia Ambientale - OdV";


RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione "Nucleo Guardia Ambientale - OdV";

DECRETA

Articolo 1
(Reiezione)

1. È respinta l'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione denominata "Nucleo Guardia Ambientale - OdV" con sede legale a Bisceglie (BT) in Via Carrara Abate Tonio, 28 - C.F. 92056760728.
2. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione a cura del Segretariato generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sergio Costa



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 259UXC0098

ROMA, 01/11/2019

